

FASE 2 – Le seconde case – Consentito il rientro nelle abitazioni dal 4 maggio.

Lo scorso 26 aprile il Presidente del Consiglio di Ministri ha emanato un nuovo Decreto (DPCM), pubblicato in gazzetta ufficiale n. 108 del 27.04.20, con il quale sono stati delineati i nuovi scenari per la c.d. FASE 2, a partire dal prossimo 4 maggio.

In questa sede ci interessa analizzare l'articolo 1, lettera a) relativo alle “**seconde case**” ed alla possibilità di “rientrarvi” **dopo il 04 maggio**, che di seguito si trascrive integralmente:

“1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

*a) sono **consentiti** solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è **fatto divieto** a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è **in ogni caso consentito** il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;”*

La norma, ad un primo esame, appare scritta in maniera contraddittoria, enunciando facoltà, divieti e diritti condizionati da una pluralità di deroghe, non sempre comprensibili.

Ma andiamo con ordine.

Il primo periodo della lett. a) ricalca sostanzialmente quello dei precedenti DPCM, “consentendo” solo gli spostamenti motivati da **comprovate esigenze lavorative** o situazioni di **necessità** ovvero di **salute**.

Nell'ambito di tali situazioni di necessità, il Presidente del Consiglio ha espressamente ricompreso gli spostamenti per incontrare **congiunti**, purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie.

-

Su tale passaggio si eviterà ogni commento, così come verrà tralasciato per ragioni di chiarezza ogni aspetto relativo alla costituzionalità di tale norma con riferimento all'art. 16 Cost¹ ed alla riserva di legge.

La disposizione in esame prosegue poi enunciando il **divieto espresso** a tutte le persone fisiche di **trasferirsi o spostarsi**, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una **regione diversa** rispetto a quella in cui attualmente si trovano.

Appare dunque possibile **trasferirsi al di fuori del comune** all'interno del quale ci si trovi attualmente, poiché laddove il Decreto avesse inteso vietare ogni movimento al di fuori di quest'ultimo, invece della parola **“regione”** avrebbe usato la parola **“comune”**.

Ubi voluit dicit.

Restano peraltro valide le eccezioni che consentono di uscire dalla propria regione per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Infine merita un attento esame l'ultimo periodo dell'art. 1 lettera a), secondo il quale è **in ogni caso consentito** il **rientro** presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Orbene, tale disposizione, sembrerebbe svincolare il **“rientro”** presso uno dei tre luoghi specificati da ogni limite, anche territoriale (*è in ogni caso consentito*).

Il Codice civile all'art. 43 definisce il **domicilio** di una persona come quel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, mentre la **residenza** è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

Il DPCM però, consente espressamente **“anche”** il rientro presso la propria **abitazione**, senza specificare altro.

Dovendosi escludere ogni riferimento al “diritto di abitazione”, siccome riferito ad istituto di diritto privato da comparare semmai con il diritto di proprietà o uso, non certo con i concetti di residenza e domicilio, è di tutta evidenza che il Decreto non possa che fare riferimento, in senso comune, ad un luogo fisico.

¹ Art. 16 Cost. “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.”

Tralasciando ogni considerazione in ordine al diritto romano, per comprendere le origini dell'*habitatio*, appare sufficiente in questa sede rilevare come l'abitazione sia un luogo diverso dal domicilio e dalla residenza, ove il titolare possa abitare limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia.

Ne deriva che, avendo espressamente previsto questo *tertium genus*, il DPCM sembrerebbe consentire il “rientro” presso la propria abitazione (non dimora abituale o principale) “in ogni caso”, prevedendo peraltro un divieto espresso per le persone fisiche di spostarsi o trasferirsi in una regione diversa da quella abituale.

Posto quanto sopra, sembra allo scrivente di poter affermare che, analizzato il contenuto normativo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, sia consentito rientrare presso la propria abitazione (seconda casa), nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 1 lett. a), all'interno della propria regione.

Tali personali valutazioni, peraltro, esauriscono la propria validità nell'ambito dell'analisi della norma di cui sopra, senza poter assumere alcun valore di consulenza legale in favore di terzi, ricordando oltretutto come ogni regione stia modificando la portata nella normativa con ordinanze di cui si dovrà tener debito conto.

Avv. Emanuele Parrilli